

N. 02257/2013 REG.PROV.CAU.
N. 03551/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bonetti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Università di Roma La Sapienza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

primo in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, n. 18;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

1) quanto al ricorso:

- del bando di concorso relativo alla prova di accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria in Farmacia Ospedaliera per l'anno accademico 2012-2013 nonché di tutti gli atti presupposti nella parte in cui non permettono l'immatricolazione del ricorrente al corso di studi;

- della graduatoria di concorso del 24 gennaio 2013 sempre in atti e dei successivi scorrimenti, anche non conosciuti, nella parte in cui non permettono e comprendono l'ammissione al corso di studi del ricorrente;

- della comunicazione inviata dall'Università resistente via e-mail al ricorrente e pervenuta in data 15/03/2013;

- del provvedimento di riapertura della graduatoria chiusa il 15/02/2013 e della mancata comunicazione dello stesso;

- di tutti gli atti presupposti e successivi, anche non conosciuti, nella parte in cui non permettono l'immatricolazione del ricorrente al corso di studio di cui in parola;

- del diniego tacito all'iscrizione e/o alla frequenza e/o al sostenimento degli esami;

e per l'accertamento

del diritto all'iscrizione e all'immatricolazione presso l'Università di

Roma "Sapienza", Scuola di Specializzazione di area sanitaria in Farmacia Ospedaliera per l'anno accademico 2012-2013.

2) quanto ai motivi aggiunti:

- della nota prot. 5 Pos. S.S. 13 del 7/03/2013 emessa dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;
- della nota prot. 15783 del 13/03/2013 classif. V/2 emessa dal Capo del Settore Sapienza Università di Roma;
- di tutti gli atti prodromici, precedenti, consequenziali e successivi anche se non conosciuti e dell'eventuale diniego della richiesta di accesso agli atti in merito ai compiti degli altri candidati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Università di Roma La Sapienza, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ~~Manuela Magli~~, con la relativa documentazione e memoria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Viste le note difensive del ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 il dott.

Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Considerato che, al sommario esame della presente fase, non si rinvencono i presupposti di cui all'art. 55 cpa per concedere la tutela cautelare richiesta, in quanto risulta depositata in atti dall'Amministrazione prova cartacea della comunicazione via e-mail al ricorrente del 7.2.2013, presso l'indirizzo specifico da lui segnalato, ai fini della procedura e ai sensi del bando, con il quale aveva sempre interloquuto con il medesimo funzionario dell'Università, con la quale chiaramente si precisava che il numero di iscrivibili al I anno era di 16 unità, indicando il sito informatico presso cui verificare la relativa graduatoria e ove era anche pubblicata la notizia in questione, e che l'iscrizione doveva essere effettuata entro il 15 febbraio (evidenziando anche in neretto tale data);

Considerato che il ricorrente non ha fornito elementi di prova, almeno indiziari, che attestino quanto da lui apoditticamente affermato di non aver ricevuto tale comunicazione;

Considerato che dal bando di concorso non si rileva alcuna disposizioni che obblighi alla comunicazione via raccomandata postale r.r. e via PEC di tale tipo di notizia di ampliamento della graduatoria, fermo restando che con il secondo motivo di ricorso il ricorrente fa riferimento proprio alla necessità di comunicazione vi e-mail, richiamando le relative norme del bando, e non in altra modalità;

Considerato che la comunicazione invocata dal ricorrente ai sensi

della l.n. 241/90 è stata effettuata e che il termine di iscrizione era da considerarsi perentorio, anche ai fini di “par condicio” tra i candidati; Considerato, in relazione ai motivi aggiunti, non si rinviene alcuna contraddittorietà, dato che il Direttore ha espresso un mero parere non vincolante e che il Capo Settore è competente ai sensi dell’art. 8 del bando;

Considerato che le spese della presente fase possono comunque compensarsi, attesa la peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare di cui al ricorso e ai motivi aggiunti.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Francesco Brandileone, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)